



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

**PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE  
(P.R.A.E.)**

*DIRETTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA  
DI RIUTILIZZO DEGLI INERTI  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI  
DERIVANTI DALL'EDILIZIA*

(articolo 6, comma 2, lettera h) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, come  
sostituito dall'art. 2, comma 3 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 33)

### **Art. 1**

#### Terminologia

1. Ai fini della presente direttiva, si deve intendere con il termine "inerti" i rifiuti che sono inseriti nella categoria 7 "Rifiuti ceramici ed inerti" del suballegato 1, allegato 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 che, con un idoneo processo tecnologico e, qualora previsto, test di cessione conforme all'allegato 3 dello stesso D.M., possono essere utilizzati in sostituzione di minerali di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e comunque comprendenti i rifiuti elencati nell'Allegato A alla presente direttiva, d'ora in poi denominati "rifiuti edili provenienti dall'attività di demolizione e costruzione" o "rifiuti edili".

### **Art. 2**

#### Finalità della direttiva

1. Con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera h) della L. R. 1 dicembre 1997, n. 71, la presente direttiva favorisce la conservazione delle risorse minerarie e limitando l'estrazione di minerali di seconda categoria, promuovendo lo sviluppo del sistema di riutilizzo degli inerti, con particolare riferimento al recupero dei rifiuti derivanti dall'attività edilizia, favorendone il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 della stessa L. R. 1 dicembre 1997, n.71.
2. Per il conseguimento delle finalità individuate al comma precedente la presente direttiva si pone l'obiettivo di favorire, incrementare, regolarizzare i flussi di conferimento dei rifiuti edili agli impianti di recupero; ottimizzare l'attività di recupero aumentando il numero degli impianti a favore di un'adeguata distribuzione sul territorio; incentivare l'impiego dei materiali inerti riciclati, così come definiti all'articolo 1 della presente direttiva nelle applicazioni ingegneristiche dove questi possono sostituire i materiali inerti di seconda categoria provenienti dalla coltivazione delle cave.

### **Art. 3**

#### Organizzazione del sistema del recupero

1. Il sistema del recupero dei rifiuti inerti definiti all'articolo 1 della presente direttiva si realizza attraverso le seguenti fasi:
  - a) intercettazione, raccolta, messa in riserva;
  - b) conferimento all'impianto di trattamento;
  - c) riutilizzo della materia prima secondaria ottenuta.

#### **Art. 4**

##### Fase dell'intercettazione, raccolta, messa in riserva

1. La fase di intercettazione, raccolta, messa in riserva dei rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione si attua mediante la realizzazione e gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti, di una rete diffusa di luoghi di conferimento o messa in riserva costituita dai centri di raccolta presidiati delle macerie edili. Fermo restando l'articolazione del sistema di recupero di rifiuti inerti previsti ai sensi dell'Accordo di Programma tra la Regione Marche, Enti, associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti edili provenienti dal settore edile" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2692 dell'11.12.2000 e stipulato in data 1.2.2001.
2. Per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o comunicazione di asseveramento, il titolare o il progettista o il direttore dei lavori è tenuto a dichiarare al Comune:
  - a) le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti prodotti;
  - b) la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto di intervento;
  - c) la stima delle quantità di rifiuti inerti prodotti;
  - d) il luogo dove è previsto il conferimento dei rifiuti inerti (Impianto di trattamento, centro di raccolta, siti attrezzati o impianto di stoccaggio provvisorio).
3. Nel caso di concessione edilizia, la dichiarazione di cui alla lettera d) del precedente comma 2, può essere prodotta al momento dell'inizio dei lavori.
4. Il titolare, ovvero l'impresa, ovvero il direttore dei lavori a fine lavori è tenuto a produrre al Comune interessato idonea documentazione dell'avvenuto conferimento con indicazione dei quantitativi e del luogo di conferimento dei rifiuti inerti.
5. Le Amministrazioni competenti promuovono le operazioni di intercettazione, raccolta e messa in riserva dei rifiuti inerti previsti dal presente articolo anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa con le associazioni di categoria e con i soggetti economici interessati.

#### **Art. 5**

##### Centri di raccolta presidiati delle macerie edili

1. I centri di raccolta presidiati delle macerie edili sono aree di messa in riserva presso cui è possibile conferire, ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71 i rifiuti edili definiti all'articolo 1 della presente direttiva.
2. Le Amministrazioni comunali sono tenute a favorire ed incentivare, attraverso idonee forme di pubblicità, il conferimento nei centri di raccolta presidiati dei rifiuti edili di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I Comuni, in coerenza con quanto previsti dall'Accordo di Programma tra la Regione Marche, Enti, associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti edili provenienti dal settore edile sono tenuti a raccogliere ed organizzare i dati relativi alla stima delle produzioni dei rifiuti inerti derivanti dall'edilizia.

### **Art. 6**

#### Localizzazione dei centri di raccolta presidiati delle macerie edili

1. Le Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 1 dicembre 1997 n. 71, nel rispetto comunque di quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.27, della l.r. 28 ottobre 1999 e del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, hanno il compito di localizzare i centri di raccolta presidiati dei rifiuti edili.
2. La localizzazione dei centri di raccolta presidiati dei rifiuti edili di cui al comma precedente deve privilegiare gli impianti di discarica controllata. I siti individuati per la messa in riserva dei rifiuti inerti dovranno essere localizzati in modo da evitare pericolo per la salute dell'uomo e non interferire con le risorse territoriali e naturali. La localizzazione dei centri di raccolta presidiati deve tenere conto:
  - a) dei potenziali centri di produzione delle macerie edili;
  - b) dei criteri di localizzazione degli impianti di stoccaggio provvisorio e degli impianti di trattamento dei rifiuti ceramici ed inerti stabiliti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti;
  - c) delle potenzialità del mercato che utilizza i prodotti di recupero, in alternativa ai prodotti di cava tradizionali o ai materiali di risulta;
  - d) della distribuzione sul territorio di impianti di valorizzazione di minerali di seconda categoria in esercizio, aventi caratteristiche idonee per trattare i rifiuti inerti;
  - e) del sistema viario;
  - f) della possibile localizzazione in particolari siti di cave dismesse;
  - g) delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, del Piano Paesistico Ambientale Regionale.

### **Art. 7**

#### Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dei centri di raccolta presidiati delle macerie edili

1. I centri di raccolta presidiati dei rifiuti edili sono autorizzati nel rispetto delle procedure e dei contenuti previsti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.M. 5 febbraio 1998.
2. I centri di raccolta presidiati dei rifiuti edili possono essere realizzati e gestiti dai seguenti soggetti: Comuni e loro Consorzi e soggetti privati.

### **Art. 8**

Modalità di realizzazione ed esercizio dei centri di raccolta presidiati

1. I centri di raccolta presidiati, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) i rifiuti inerti da recuperare devono essere stoccati in cumuli separatamente dagli altri materiali eventualmente presenti nell'area;
  - b) i rifiuti inerti stoccati in cumuli devono essere situati su basamenti idonei a garantirne l'isolamento dal substrato;
  - c) i rifiuti inerti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento in modo da rispettare le prescrizioni di cui al D. M. 5 febbraio 1998 e al D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351;
  - d) i cumuli devono essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di stabilità;
  - e) devono essere definiti orari di apertura tali da consentire l'attività di conferimento.
2. Le quantità massime annue dei rifiuti inerti messi in riserva nei centri di raccolta presidiati sono da determinare in funzione della potenzialità degli impianti di trattamento, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

### **Art. 9**

Fase del conferimento all'impianto di trattamento,  
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero

1. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero degli inerti segue l'iter procedurale disposto dall'articolo 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.
2. L'esercizio delle operazioni di recupero degli inerti può essere sottoposto alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel rispetto delle "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D. M. 5 febbraio 1998.

### **Art. 10**

Fase del riutilizzo della materia prima secondaria

1. La Regione, le Provincie e i Comuni adottano tutte le misure utili per favorire l'utilizzo dei rifiuti inerti riciclati provenienti dagli impianti di trattamento in sostituzione del

materiale vergine di cava in tutte le applicazioni ingegneristiche che lo consentono anche attuando quanto previsto nei successivi articoli

### **Art. 11**

#### Rimodellamento di aree di cava o miniera

1. Per le operazioni di rimodellamento delle aree di cava o miniera, in caso di carenze di volumi sterili estraibili durante le operazioni di coltivazione, possono essere utilizzati gli inerti, sempre che ne sia previsto l'impiego ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti per il rimodellamento della cava o della miniera dismessa nel progetto di coltivazione e recupero ambientale, e nella relativa convenzione allegata all'autorizzazione o alla concessione. Tale materiale deve avere appropriate caratteristiche geomeccaniche.

### **Art. 12**

#### Sistema tariffario

1. Gli inerti avviati ad un processo di trattamento per il recupero in materie prime secondarie, non sono soggetti al sistema tariffario che vige per la categoria dei rifiuti speciali non pericolosi da smaltire in discarica, al fine di agevolare e favorire il massimo riuso possibile delle risorse esistenti.

### **Art. 13**

#### Materiali di scarto dal processo di trattamento (sovvalli)

1. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scarto dal processo di trattamento degli inerti avviati a recupero (sovvalli), valgono le disposizioni della normativa regionale vigente ed il corrispondente sistema tariffario.

**Art. 14**

Condivisione delle aree di stoccaggio

1. Le aree di messa in riserva dei rifiuti edili possono essere unificate con quelle di stoccaggio dei materiali di scarto derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche che rientrano nelle caratteristiche dei rifiuti di cui all'allegato A, nel rispetto comunque delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Le due tipologie di materiali devono essere stoccate separatamente.

**Art. 15**

Gestione delle attività relative agli inerti

1. Per quanto non previsto nella presente direttiva in materia di gestione delle attività relative agli inerti si rimanda, per i rifiuti edili all'Accordo di Programma tra la Regione Marche, Enti, associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti edili provenienti dal settore edile e per i rifiuti inerti alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

**Art. 16**

Riutilizzo della materia prima secondaria ottenuta

1. Al fine di utilizzare il materiale inerte riciclato proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in sostituzione del materiale vergine di cava, la Regione Marche si attiverà per inserire nei relativi elenchi prezzi le voci di cui all'allegato B alla presente direttiva.
2. Le voci di elenco prezzi indicate all'allegato B possono essere implementate o modificate in relazione alle ulteriori esigenze riscontrate in fase di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private.

## ALLEGATO A

### TIPOLOGIA E CODICI DEI RIFIUTI OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, **purchè privi di amianto**:

- Cemento	CER 170101
- Mattoni	CER 170102
- mattonelle e ceramica	CER 170103
- materiali da costruzione a base di gesso	CER 170104
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni	CER 170701
- asfalto non contenente catrame	CER 170302
- materiali isolanti privi di amianto	CER 170602

## ALLEGATO B

### Esempio Voci elenco prezzi

- Stabilizzato 0/20 mm costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006  
(prezzo Euro/mc. Franco Impianto)
- Stabilizzato 0/40 mm costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006  
(prezzo Euro/mc. Franco Impianto)
- Stabilizzato 0/70 mm costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006  
(prezzo Euro/mc. Franco Impianto)
- Tout-venant 0/100 costituito da materiale inerte riciclato appartenente al gruppo A1 della normativa CNR-UNI 10006  
(prezzo Euro/mc. Franco Impianto)
- Pietrischetto della pezzatura 20/40  
(prezzo Euro/mc. Franco Impianto)
- Pietrischetto della pezzatura 40/70  
(prezzo Euro/mc. Franco Impianto)
- Reinterri con uso di mezzi meccanici di cavi o buche con materiali inerti riciclati con misto di pezzatura fino a mm 100. scevri da sostanze organiche. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la pilonatura a strati, la bagnatura e eventuali ricarichi.  
(prezzo Euro/mc posato)
- Realizzazione di rilevati con tout-venant macinato costituito da materiale inerte riciclato conforme alle norme CNR-UNI 10006, steso e compattato con mezzi meccanici fino ad ottenere il 90% della prova AASHTO modificata.  
(prezzo Euro/mc posato)
- Realizzazione di fondazioni e strati superficiali di terra stabilizzata non corretta, con materiale inerte riciclato conforme alle norme CNR-UNI 10006, steso e compattato con mezzi meccanici fino ad ottenere il 95% della prova AASHTO modificata.  
(prezzo Euro/mc posato)
- Sabbie realizzate con materiale inerte riciclato per l'allettamento delle strutture a rete.  
(prezzo Euro/ton. Franco Impianto)
- Conglomerato cementizio per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento R325 e inerti riciclati a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del calcestruzzo.  
(prezzo Euro/mc. Franco Imp. betonaggio)